

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con cartella esattoriale del 27.12.2002 dell'importo di euro 148.320,20 emessa dall'Esatri s.p.a., e con successiva cartella esattoriale del 28.2.2003 dell'importo di euro 588.110,69 emessa dalla Bergamo Esattorie s.p.a., l'Inail intimava alla FBM Hudson Italia s.p.a. il pagamento dei premi per il personale a tempo indeterminato proveniente dalle liste di mobilità, conteggiati secondo i criteri ordinari e senza applicare i benefici dalla L. n. 223 del 1991, art. 25 comma 9.

Avverso tali cartelle esattoriali la predetta FBM s.p.a. proponeva distinte opposizioni dinanzi al Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro.

Procedutosi alla riunione delle due cause, celebrate in contraddittorio anche con l'Esatri s.p.a. e con la Bergamo Esattorie s.p.a., con sentenza in data 14.10.2004 il Tribunale adito accoglieva i ricorsi proposti ed annullava le cartelle di pagamento opposte, compensando tra le parti le spese di lite.

In particolare il Tribunale escludeva che la L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 6 norma di interpretazione autentica della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2 la quale aveva disposto che la norma di cui all'articolo predetto doveva interpretarsi nel senso che il beneficio ivi previsto non si applicasse ai premi Inail, potesse estendersi anche alla stessa L. n. 223 del 1991, art. 25, comma 9 e quindi ai benefici da quest'ultima norma previsti.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'Inail lamentando la erronea interpretazione del predetto L. n. 223 del 1991, art. 25, comma 9.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 9.6.2005, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'Inail con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la FBM Hudson Italia s.p.a..

La Esatri s.p.a. e la Bergamo Esattorie s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Col primo motivo di gravame l'Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 2, e art. 25, comma 9 e della L. 19 gennaio 1955, n. 25, art. 21, lett. a) e norme connesse, anche in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 6, nonchè insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale, argomentando dalla diversa formulazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2, rispetto all'art. 25, comma 9, stessa Legge, aveva ritenuto che diversa fosse la volontà legislativa per le due ipotesi, di assunzioni a tempo determinato (art. 8) e di assunzioni a tempo indeterminato (art. 25). Al contrario, da una attenta lettura delle citate disposizioni, si evinceva che la ratio legis era la medesima, e consisteva nell'agevolare, comunque, l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sia che venissero assunti a tempo determinato, sia che venissero assunti a tempo indeterminato; e pertanto l'interpretazione autentica fornita dalla L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 6, in relazione alla disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8 si estendeva anche alla disposizione di cui all'art. 25 della stessa Legge.

Di talchè una diversa interpretazione della norma farebbe sorgere la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale della L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 6, nella parte in cui non include nell'interpretazione autentica anche il disposto della L. n. 223 del 1991, art. 25, comma 9, per violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della non ragionevolezza e della disparità di trattamento di medesime previsioni agevolative senza razionale giustificazione, e dell'art. 81 sotto il profilo della mancanza di copertura finanziaria in relazione al pagamento dei premi Inail non prevista dalla L. n. 223 del 1991 nè dalla successiva norma di interpretazione autentica.

E sul punto rileva altresì che erroneamente la Corte territoriale aveva ommesso di prendere in considerazione sia la sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 2003 sia la predetta circostanza della mancata copertura finanziaria non prevista per l'Inail nella L. n. 223 del 1991.

Col secondo motivo di gravame l'Istituto ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l'interpretazione sostenuta dall'Inail porterebbe alla assurda conseguenza che al datore di lavoro converrebbe prima assumere a tempo determinato per dodici mesi e poi a tempo indeterminato, cumulando così benefici per ventiquattro mesi complessivi, che non invece assumere da subito a tempo indeterminato, usufruendo di soli diciotto mesi di sgravi; ed invero siffatto rilievo non tiene conto del fatto che verosimilmente la ratio delle norme in questione è proprio quella di far sì che l'assunzione con contratto a termine venga trasformato in un rapporto a tempo indeterminato, evitando così che il lavoratore assunto con i benefici della legge rimanga nuovamente senza lavoro.

I suddetti motivi, che il Collegio ritiene di dover esaminare congiuntamente essendo fra di loro strettamente connessi, sono fondati.

Secondo la L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2, "I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni". La parte finale del comma prevede la prosecuzione del beneficio per ulteriori dodici mesi, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

L'art. 25, comma 9, della stessa Legge prevede, con parole identiche, analogo beneficio per i primi diciotto mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

La L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 6, a seguito di alcune sentenze di questa Corte (fra cui, Cass. sez. lav., 27.2.1998 n. 2202), le quali, contrastando la contraria prassi amministrativa, avevano ritenuto che il beneficio di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2, si applicasse anche ai premi assicurativi dovuti all'Inail, ha proceduto all'interpretazione autentica di detta disposizione nei seguenti termini: "la L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 2, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL".

La Corte costituzionale ha vagliato la legittimità costituzionale di tale ultima disposizione, della quale avevano dubitato alcuni giudici di merito ed anche questa Corte (cfr. Cass. sez. lav., 25.7.2002 n. 10988, ordinanza), con la sentenza n. 291 del 2003; ed ha ritenuto che, formulando tale norma interpretativa, il legislatore non aveva contravvenuto al principio di ragionevolezza che limita la facoltà di emanare norme interpretative con portata retroattiva, in quanto il senso privilegiato dalla norma interpretativa era compatibile con il tenore letterale della disposizione e, anzi, maggiormente fedele allo stesso, in quanto il riferimento testuale alla "contribuzione" e alla sola quota a carico del datore di lavoro evocava maggiormente le assicurazioni gestite dall'Inps piuttosto che l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, che prevedeva un "premio" a carico del solo datore di lavoro. La stessa lettura, inoltre, appariva confermata dal medesimo art. 8, comma. 8, alla stregua del quale i trattamenti e i benefici previsti dai commi precedenti rientravano nella sfera di applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 37, relativo alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" prevista per l'Inps. La Corte osservava anche che la L. n. 25 del 1955, art. 22, richiamata dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2, teneva distinta l'incidenza del premio Inail sulla globale contribuzione dovuta per gli apprendisti, sicchè era ben possibile determinare la contribuzione ridotta in questione senza duplicazioni rispetto al premio dovuto all'Inail, secondo le regole ordinarie.

Ad avviso di questa Corte, sulla base degli elementi esposti, si può affermare che incisive ragioni di ordine sistematico avvalorano la tesi che la disposizione di cui all'art. 25, comma 9, deve essere interpretata in maniera analoga a quella dell'art. 8, comma 2. E infatti si tratta di due disposizioni, contenute nello stesso testo di legge, che sono di identico tenore quanto al punto in discussione e non vi sono adeguate ragioni per suffragare una divaricazione sul piano interpretativo. In particolare, tenute presenti le considerazioni della richiamata sentenza della Corte costituzionale, deve escludersi che la non operatività del beneficio in questione relativamente ai premi dovuti all'Inail trovi il suo fondamento esclusivamente nella norma interpretativa di cui alla L.

n. 338 del 2000, art. 68, con la conseguente inapplicabilità della relativa regola alla ipotesi di cui all'art. 25, comma 9, non menzionata dalla norma interpretativa stessa. Al contrario l'interpretazione che la norma interpretativa ha imposto quanto all'art. 8, comma 2, può ricavarsi dallo stesso testo di quest'ultima disposizione e quindi anche dal testo dell'art. 25, comma 9. Per la stessa ragione non può darsi eccessivo peso alla mancata menzione dell'art. 25, comma 9, da parte della disposizione interpretativa, e in particolare trame l'indicazione di una diversa volontà del legislatore quanto alla portata dell'art. 25. In particolare è priva di conferme sul piano obiettivo ed anche su quello meramente logico la tesi secondo cui la norma interpretativa non avrebbe fatto riferimento all'art. 25, comma 9, nell'intento di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, previste da quest'ultima disposizione (in tal senso, v. Cass. sez. lav., 20.6.2007 n. 14316; e v. altresì Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7207 che, pur concernendo l'art. 8, comma 2, nella interpretazione enunciata dalla L. n. 338 del 2000, art. 68 appare concretamente riferirsi anche alle modalità applicative dell'art. 25, comma 9).

In effetti, a ben vedere, l'incentivo all'assunzione a tempo indeterminato è fornito dallo speciale contributo previsto in favore del datore di lavoro dall'art. 8, comma 4. E semmai la massima utilizzazione del beneficio della riduzione contributiva è usufruibile dal datore di lavoro che assuma a termine per dodici mesi e poi trasformi il contratto a tempo indeterminato. In tal caso l'art. 8, comma 2, assicura il godimento della riduzione contributiva per ventiquattro mesi, senza esclusione del cumulo con il trattamento di cui all'art. 8, comma 4.

In conclusione il ricorso dell'Inali deve ritenersi fondato; di conseguenza deve cassarsi la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto delle opposizioni a cartella esattoriale proposte dalla FBM Hudson Italia s.p.a. La peculiarità della materia e la obiettiva controvertibilità delle questioni trattate giustificano la compensazione fra le parti delle spese dell'intero giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le opposizioni alle cartelle esattoriali; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009